

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

VERSAMENTO MINIMO Iva PARI A 100 EURO CON OBBLIGO DI PAGAMENTO ENTRO IL 16 DICEMBRE DELL'ANNO IN CORSO (AGENZIA DELLE ENTRATE -CIRC. MINISTERIALE N. 9/E DEL 2 MAGGIO 2024)

È stata pubblicata, nel sito dell'Agenzia delle entrate, la circolare ministeriale che illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari". Fra le novità, si segnala l'innalzamento dell'importo del versamento minimo Iva, che passa da 25,82 euro a 100,00 euro. Il versamento andrà, quindi, eseguito nel mese in cui il contribuente supera la soglia minima di riferimento o, al più tardi, entro il 16 dicembre dell'anno in corso, se la somma non venisse, cumulativamente, superata nel corso dell'esercizio. Le stesse regole si applicano al versamento delle ritenute d'acconto, trattenute all'atto del pagamento ai professionisti e agenti di commercio. Il versamento delle ritenute d'acconto, quindi, potrà essere effettuato cumulativamente nel mese in cui viene superata la soglia di 100 euro e, comunque, entro il 16 dicembre dell'anno in corso. Le ritenute, anche di importo inferiore a 100 euro, trattenute nel mese di dicembre, però, devono essere versate tassativamente entro il termine del 16 gennaio.

TUTTI I CONTRIBUENTI POTRANNO VERSARE IL SALDO IMPOSTE E IL PRIMO ACCONTO IN RATE MENSILI CON SCADENZA IL 16 DI CIASCUN MESE ENTRO IL 16 DICEMBRE (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRC.MINISTERIALE N. 9/E DEL 2 MAGGIO 2024)

L'articolo 8 del decreto legislativo 1/2024 ha previsto che tutti i contribuenti (titolari e non di partita Iva) potranno versare le imposte in rate scadenti al 16 di ciascun mese. Viene, quindi, uniformata la data di versamento delle imposte sia per i contribuenti titolari di partita Iva (per i quali la scadenza è rimasta immutata) sia per i contribuenti non titolari di partita Iva (per i quali, invece, il versamento era precedentemente l'ultimo giorno del mese). Il saldo e il primo acconto potranno, quindi, essere versati con un numero di rate mensili a scelta del contribuente, comunque entro il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

MODIFICATE LE SCADENZE DEL VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE DEI CONDOMINI (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRC.MINISTERIALE N. 9/E DEL 2 MAGGIO 2024)

Nuove regole per il versamento delle ritenute fiscali da parte dei condomini. A partire dal 1° gennaio 2024, i condomini, che hanno operato ritenute sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, hanno l'obbligo di versare le stesse entro il 16 del mese successivo a quello in

cui l'importo complessivamente dovuto abbia raggiunto i 500 euro; qualora tale importo non sia stato raggiunto nei primi quattro mesi dell'anno, il versamento è dovuto entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare; sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; qualora tale importo non sia raggiunto nei cinque mesi, il versamento è dovuto entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare; sui compensi corrisposti nel mese di dicembre, il versamento delle ritenute è dovuto entro il 16 gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dal loro ammontare.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA LA TRASMISSIONE SARÀ POSSIBILE DAL 20 MAGGIO 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE – PROV. N. 210954 DEL 29 APRILE 2024)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile in consultazione, dal 30 aprile, la dichiarazione precompilata. L'invio sarà possibile a partire dal 20 maggio prossimo, accedendo nell'area riservata del sito con Spid o carta di identità elettronica o smart card. Con il nuovo 730 semplificato, il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici, ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno, per esempio, raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserire, automaticamente, i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno, la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

PRONTO IL SOFTWARE PER LA RICHIESTA DEI PRECOMPILATI ISA (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 29 APRILE 2024)

È disponibile il software per la compilazione della richiesta per l'acquisizione massiva di "precalcolate Isa 2024". Le richieste possono essere trasmesse già a partire dal 2 maggio 2024.

APPROVATO IL MODELLO IMU- IMU/IMPI E IMU ENC DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024 (MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA – DM 24 APRILE 2024)

Sono stati approvati i modelli per la dichiarazione Imu/Impi e il modello Imu per Enti non commerciali. Mentre la dichiarazione Imu/Impi ha validità anche per gli anni successivi, e quindi non dovrà essere ripresentata dal contribuente salvo per la comunicazione di nuove variazioni per lo stesso immobile, la dichiarazione Imu/Enc dovrà essere presentata ogni anno. Fra le novità, si segnalano la comunicazione dell'esenzione da tassazione Imu per gli immobili occupati

abusivamente, per i quali il proprietario abbia già presentato denuncia alla pubblica sicurezza. Si ricorda, infine, che, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante è tenuta all'invio della dichiarazione Imu per comunicare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti in seguito alla fusione e, contemporaneamente, presentare la comunicazione della cessazione del possesso degli immobili da parte della società incorporata. Stessa cosa per le operazioni di scissione totale.

INDIVIDUATI GLI ATTI PER I QUALI NON VI È OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO (DM DEL 24 APRILE 2024 – PUBB. GAZZETTA UFFICIALE N. 100 DEL 30 APRILE 2024)

Con decreto ministeriale sono stati individuati gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si tratta, per esempio, di avvisi di liquidazione per decadenza di agevolazioni fiscali; di cartelle di pagamento affidate all'Agenzia della riscossione per il recupero degli importi a loro affidati; di avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze; degli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tasse automobilistiche erariali; di addizionale erariale della tassa automobilistica; di tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; di imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli.